

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXLIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	2068	GRILLI GIOVANNI	2074, 2075
Comunicazioni del Presidente:		ALBERTINI	2075
PRESIDENTE	2068	TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . . .	2075
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3958)	2068	Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965. (3918);	
PRESIDENTE	2068, 2069, 2071	BARBI e MERENDA: Esonero delle province e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni. (3924)	2076
CURTI AURELIO, <i>ff. Relatore</i>	2068, 2070	PRESIDENTE	2076, 2077, 2078, 2079
GRILLI GIOVANNI	2069	RAFFAELLI	2076, 2077, 2078, 2079
ALBERTINI	2069	TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> 2078, 2079	
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> 2069, 2071		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
BIMA	2071	DE MARZI FERNANDO: Modifiche all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee. (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3060-B)	2079
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		PRESIDENTE	2079
Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3360)	2072	CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	2079
PRESIDENTE	2072, 2073, 2074, 2075, 2076		
RAFFAELLI	2072, 2073		
COLITTO	2073		
ANGELINO PAOLO	2073, 2076		
BIMA, <i>Relatore</i>	2073		

	PAG.
Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
Senatore MOLINARI: Norme in materia di tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di affissione e pubblicità affine. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (4038)	
SPADAZZI: Modifiche alla tassa per l'occupazione di aree pubbliche. (3810)	
RAFFAELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 208, sulla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche. (3818)	2080
PRESIDENTE	2080
GUERRIERI FILIPPO ed altri: Contributo straordinario dello Stato per l'erezione in Verona di un monumento a ricordo dei caduti della Divisione « Acqui » (2998)	2081
PRESIDENTE	2081
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2081

La seduta comincia alle 10,10.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Anzilotti e Miccolis Maria.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno, il deputato Colitto sostituisce il deputato Marzotto. Comunico inoltre che intervengono, senza voto deliberativo, i deputati Merenda e Guidi, il primo come presentatore della proposta di legge n. 3924 e il secondo a sua richiesta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni di norme legislative in

materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 4 luglio 1962.

L'onorevole Curti Aurelio, se non vi sono osservazioni si sostituirà, in qualità di Relatore, all'onorevole Scarlato che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

(Così rimane stabilito).

CURTI AURELIO, *ff. Relatore*. Onorevoli colleghi, nella sua prima parte, il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, prevede che le agevolazioni fiscali riguardanti le case non di lusso, siano applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.

Restano però salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti comunque definitivi, né si dà luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

Ritengo che il provvedimento in esame costituisca uno sforzo apprezzabile proprio in favore delle attività commerciali, sempre che ad uffici e negozi sia destinata una superficie nei limiti di cui sopra.

Questo il contenuto dell'articolo 1 del disegno di legge.

Nell'articolo 2 si stabilisce poi che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza delle agevolazioni contemplate nel decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 e successive modificazioni; dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di sette anni dalla data di registrazione dei singoli atti e che, con decorrenza dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, il contribuente, ammesso a fruire delle agevolazioni sopra indicate è tenuto a presentare agli uffici presso i quali sono state eseguite le formalità fiscali, una denuncia, dalla quale risulti che si sono verificate le condizioni richieste per la conferma dei privilegi tributari.

Anche questa parte del provvedimento sana una situazione che era rimasta incerta per via del lasso di tempo intercorso fra una legge e l'altra.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

Ritengo quindi di poter raccomandare il disegno di legge in esame all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRILLI GIOVANNI. Forse la dizione della precedente legge per quel che riguarda le agevolazioni, non era chiara, ma per quanto riguarda i negozi, essa conteneva un elemento di fatto, poiché nell'articolo 13 della legge fondamentale 2 luglio 1949, n. 408, si diceva che sono esenti dall'imposta sui fabbricati le case di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi.

Non vedo quindi una grande differenza tra la dizione allora adottata e l'attuale.

Desidererei, quindi, avere un chiarimento sui motivi che hanno portato alla presentazione dell'attuale provvedimento.

ALBERTINI. La legge richiamata dall'onorevole Grilli era, così a me sembra, troppo generica, ed invero ha dato luogo a contestazioni di carattere tributario.

Volevo, però, domandare se il provvedimento in esame riguarda, all'articolo 1, la sanatoria per le contestazioni sorte in sede di applicazione della legge n. 35 del 1960.

Infatti l'articolo 1 della predetta legge così recita:

« I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purché a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dall'imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali... ».

Il criterio di valutazione quindi è stato mutato; mentre prima era puramente generico, cioè soggetto ad una discrezionalità nella valutazione, è stato trasformato in un dato obiettivo: si è fatto riferimento al criterio della superficie.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Voglio ricordare che, all'origine di questo disegno di legge, sta una lunga e purtroppo pendolare discussione che è avvenuta davanti alla più alta magistratura, perché mentre in un primo tempo si parlava di superficie, poi si è fatto riferimento al valore ed al volume delle case. Il Governo prese allora l'iniziativa di stabilire una unica misura in modo che il cittadino potesse sapere esattamente quando ha diritto alla esenzione e quando non ha diritto.

Il disegno di legge, originariamente, partiva dal concetto del valore; il Senato, invece, proprio in relazione a quella norma di legge che riguardava soltanto la esenzione per l'imposta sui fabbricati e per l'imposta di consumo ma non riguardava l'imposta di cui alla legge n. 408 del 1949, aveva adottato il concetto della superficie.

Insomma il Senato ha voluto adottare il concetto della superficie per armonizzare i due testi.

ALBERTINI. Se è così l'interpretazione da dare alla norma, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché questo è il criterio adottato dalla legge 2 febbraio 1960, n. 35 che accetta il sistema a scalare ed è la prima volta che questo stesso sistema lo si recepisce in forma così chiara, la norma deve essere applicata anche alle leggi che hanno quale oggetto la stessa materia, cioè l'edilizia popolare, entrate in vigore prima del 1960. Quindi si deve ripetere una norma già in precedenza introdotta, che cioè restano salvi gli accertamenti tributari già effettuati e divenuti comunque definitivi.

Ricordo anzi la discussione allora svolta in Commissione sulla portata della dizione accertamenti « definitivi ».

Pare anche a me, molto opportuno, però, che questa materia sia regolata in modo uniforme.

GRILLI GIOVANNI. Nel disegno di legge viene stabilito, all'articolo 2, primo capoverso, che il diritto di ricupero viene fissato per un periodo di 7 anni anziché di 5.

Mi sembra che vi siano cause che sono in corso da più di sette anni, tra fisco e contribuenti, e domando, quindi, se il periodo di sette anni è un periodo sufficiente a coprire tutta la casistica in atto.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Consideriamo che sia sufficiente in quanto si tratta di un periodo non in relazione alle cause tra fisco e contribuente, ma in relazione al fatto che il periodo di cinque anni non era sufficiente per la documentazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gen-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

naio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.

Restano salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti comunque definitivi, né si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 4 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è sostituito dal seguente:

« L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di sette anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente ammesso a fruire delle agevolazioni previste dai provvedimenti di legge di cui al comma precedente è tenuto a presentare agli uffici presso i quali sono state eseguite le formalità fiscali una denuncia, dalla quale risulti che si sono verificate le condizioni richieste per la conferma dei privilegi tributari.

Tale obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla data di avveramento delle condizioni suddette.

Per le aree non edificate e i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di sei mesi decorre dal giorno di ultimazione della costruzione.

Per i contribuenti che hanno già fruito delle agevolazioni previste dai provvedimenti legislativi di cui al primo comma, il predetto obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla notifica della relativa formale richiesta da parte del competente ufficio ».

(È approvato).

L'onorevole Curti Aurelio ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Aggiungere il seguente:

ART. 3.

« L'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659 è sostituito dal seguente:

« Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603, sostituita con quella di cui al titolo VII del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, 29 gennaio 1958, n. 645 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

L'onorevole Curti Aurelio ha facoltà di illustrare l'emendamento da lui presentato.

CURTI AURELIO, *ff. Relatore*. Onorevoli colleghi, in occasione dell'approvazione della legge n. 659 del 1961 ebbi a presentare un emendamento che tendeva ad eliminare l'imposta sulle società nei riguardi delle cooperative edilizie.

L'onorevole rappresentante del Governo ebbe ad aderire all'emendamento, da me presentato; ma chiese che di tale possibilità potessero usufruire le cooperative edilizie a condizione che effettuassero i patti di vendita entro tre anni dal collaudo.

Feci presente che nessuna cooperativa edilizia riesce né in tre anni, né in cinque, né in sette a stipulare questi patti di vendita perché, ove vi siano le agevolazioni di mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti e autorizzate dal Ministero del tesoro, unitamente al Ministero dei lavori pubblici, occorre che la Cassa depositi e prestiti trasferisca le garanzie sulla cooperativa nelle garanzie sui singoli acquirenti degli alloggi.

Sono tutte pratiche burocratiche delle quali non si sa quando possa terminare l'iter; per cui avviene che le cooperative edilizie che hanno fatto la domanda il giorno stesso del collaudo, arrivano anche, a dieci anni di distanza, a non avere ancora la necessaria autorizzazione così che i soci non possono recarsi dal notaio per la stipulazione del patto di vendita.

Mantenere le cooperative in queste condizioni non risponde al criterio che ha determinato l'emanazione delle leggi sull'edilizia popolare.

L'onorevole Ministro, in via personale, aveva acconsentito e promesso che con una successiva disposizione di legge si sarebbe arrivati almeno ad approvare una formula tale che portasse a superare la regola del triennio e pertanto ho ritenuto ora di introdurre l'emenda-

mento per risolvere il problema. Prego vivamente di considerare lo stato di fatto esistente, e le difficoltà che si riscontrano in tutte le province presso gli uffici finanziari che non sanno se proseguire o meno negli accertamenti nei confronti di tali cooperative edilizie.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei far osservare all'onorevole Curti due questioni, la prima è che questa legge non parla di imposta sulle società e la seconda è che un termine finale bisogna pur fissarlo. Non ho difficoltà a sostituire il termine di cinque anni con quello di tre anni, però un termine ci deve pur essere perché non possiamo all'infinito dire: i soci delle cooperative stipuleranno il patto di vendita quando crederanno opportuno. L'Amministrazione finanziaria non può tenere in sospenso all'infinito delle situazioni fiscali, in attesa che i soci delle cooperative stipolino il patto di vendita.

PRESIDENTE. Secondo la tesi dell'onorevole Curti, noi in sede di approvazione della legge 19 luglio 1961, n. 659, abbiamo introdotto il principio che alle cooperative edilizie non si applica l'imposta sulle società. Ricordo che, allora, la discussione venne provocata soprattutto dalla constatazione che in taluni uffici delle imposte era stato intimato alle cooperative edilizie il pagamento dell'imposta sulle società. Da un punto di vista di principio, non si poteva disconoscere che si dovesse applicare l'imposta; però fu fatta notare la natura non di lucro dell'attività edilizia della cooperativa sovvenzionata dallo Stato.

Comunque si venne a stabilire, in considerazione della natura e delle finalità di una società cooperativa edilizia sovvenzionata, che la cooperativa stessa non è una società di lucro e che pertanto si doveva far luogo alla non applicazione dell'imposta sulle società nei confronti delle cooperative edilizie.

Questo mi pare il concetto fondamentale.

Poi si giunse ad una limitazione, che è, in fondo, quella che costituisce oggi l'oggetto dell'emendamento Curti, perché, affermato il principio che l'imposta sulle società non dovesse essere applicata alle cooperative edilizie, lo si limitò, entro questo ambito — perché si voleva che la cooperativa edilizia fosse veramente tale e non avesse finalità di lucro — stabilendo che entro tre anni dal collaudo fossero stipulati i patti di vendita degli alloggi e si addivenisse all'assegnazione diretta della proprietà dell'immobile agli assegnatari.

La limitazione ha, quindi, una sua ragion d'essere, e con questo si va incontro ad una preoccupazione manifestata dal Ministro per una situazione che, qui a Roma, è abbastanza comune.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. A Roma il fenomeno è tale che lo si può constatare con molta larghezza.

PRESIDENTE. La ragione per la quale l'onorevole Curti Aurelio propone l'emendamento su cui discutiamo deriva dalla necessità di ovviare al fatto che viene meno in pratica, il limite dei tre anni considerato necessario per l'assegnazione; ed infatti, sostanzialmente, in tre anni, non si riesce ad arrivare all'assegnazione degli alloggi e questa, purtroppo, è una verità. Vi sono cooperative edilizie che, anche dopo otto anni, non sono in grado di giungere alla assegnazione in proprietà dell'alloggio ai soci della cooperativa.

BIMA. In fondo occorre anche considerare che la casa di cooperativa con sovvenzione statale rappresenta un largo beneficio erogato da parte dello Stato.

PRESIDENTE. Debbo comunque esaminare la questione e così riconoscere che esiste, in questa materia, una difficoltà notevole che trova la sua ragion d'essere in una quantità di cause che concorrono a rendere complesse tutte le operazioni relative alla vita delle cooperative edilizie, a cominciare dal collaudo che non si può avere prima di due o tre anni dato che il competente Ministero non è in grado di inviare tempestivamente i suoi funzionari a causa della quantità di lavoro che questi sono chiamati a svolgere, finendo poi alle contestazioni che in tale campo non mancano; fatta poi l'assegnazione delle parti millesimali delle abitazioni singole, spesso accade che gli interessati presentino ricorsi contro tali ripartizioni millesimali e questo rende ancora più lunga la procedura. I tre anni che vengono considerati idonei per giungere alla assegnazione delle abitazioni, risultano, sotto il profilo della esperienza, un periodo di tempo insufficiente.

Però a questo punto, dice il Ministro delle finanze, altro è dire rendiamoci conto che non è sufficiente il periodo in questione altro è dire prescindiamo da qualsiasi limite. Se quindi ho riassunto con chiarezza la tesi e l'antitesi dovrei dire che converrebbe arrivare a una soluzione transattiva: invece di un periodo di tre anni stabiliamo un periodo più lungo come limite massimo. Cinque anni dice il Ministro; dieci anni dice l'onorevole Curti Aurelio. A mio avviso la questione dovrebbe essere vista sotto questo punto di vista, nel

senso che quando si emanò la prima legge sulle costruzioni edilizie agevolate nel 1949, si dava un termine di dieci anni entro il quale l'abitazione non poteva essere alienata, con una legge successiva abbiamo portato il termine a cinque anni; se fossimo nel regime vigente secondo legge del 1949 potrei accogliere la tesi dell'onorevole Curti Aurelio, ma essendo in un regime normativo per cui l'alienabilità dell'immobile è possibile dopo cinque anni, credo che possiamo aderire alla proposta del Ministro.

L'emendamento aggiuntivo — che dovrebbe divenire articolo 3 — secondo la proposta dell'onorevole Curti Aurelio e con le modifiche prospettate sarebbe così formulato:

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659, è sostituito dal seguente:

« Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, qualora entro cinque anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporti » approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 18 ottobre 1961.

Debbo far presente che la V Commissione (Bilancio) ha espresso sul disegno di legge il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere — allo stato — parere contrario al disegno di legge, sia per l'eccessiva macchinosità del provvedimento, sia per l'onerosità dei ritocchi fiscali proposti, i quali inciderebbero negativamente soprattutto sui piccoli trasporti, sia, infine, perché il disegno di legge non tiene conto di quanto previsto con l'articolo 8 del regolamento n. 11 della Comunità Economica Europea che autorizza ciascuno degli stati as-

sociati, a disporre nel settore degli autotrasporti talune agevolazioni amministrative e fiscali non contemplate, peraltro, dal provvedimento proposto dal Governo (pertanto, ove l'Italia rinunziasse ulteriormente a disporre tale autorizzata agevolazione amministrativa e fiscale, ne conseguirebbe a danno di tutto il settore una diminuita capacità competitiva nei confronti degli operatori degli altri paesi associati). La Commissione si riserva di riesaminare il disegno di legge non appena il Governo avrà presentato adeguate proposte intese a ovviare agli inconvenienti prospettati ».

Per quanto è a mia conoscenza, il Governo ha preso atto di quanto dalla Commissione V, Bilancio, prospettato. Ieri, però, ho chiesto al Presidente di quella Commissione, se era in grado di formulare un parere diverso che consentisse di procedere all'approvazione del disegno di legge; mi è stato risposto che, stando così le cose, non c'era che da riconfermare l'atteggiamento negativo e che, comunque, allo stato attuale delle cose, era impossibile riunire la Commissione dati gli impegni in Aula dei commissari per la discussione del provvedimento sulla nazionalizzazione delle imprese produttrici di energia elettrica.

Potrei notare che, in definitiva, il parere emesso è un parere sul merito del provvedimento e non riguarda, in realtà, la copertura degli oneri conseguenti per l'erario e che, pertanto, tale parere può essere da noi ritenuto non vincolante. A tale proposito mi sembra opportuno far rilevare che se non affermiamo, ad un certo punto, energicamente la legittimità della nostra Commissione a discutere, con la più ampia latitudine, il provvedimento almeno nel merito, possiamo pure cessare ogni nostra concreta attività legislativa. Dal punto di vista della copertura, poi, non essendovi parere contrario della Commissione V il provvedimento può essere, a mio avviso, posto in discussione; se del caso, approvato.

Comunque la situazione è nei termini da me sopra espressi. Sarebbe stato opportuno un parere favorevole, non fosse altro perché, in tale caso, non sarebbero esistiti dubbi sulle risultanze finali di una votazione da parte della nostra Commissione.

D'altra parte l'onorevole Bima, Relatore, ha seguito il provvedimento con lo scrupolo che gli è abituale e lo pregherei di voler riferire su quanto risulta alla sua indagine.

RAFFAELLI. Chiedo all'onorevole Presidente di sapere se, dopo quanto da lui pre-

messo, la nostra Commissione sia in grado o meno di procedere nella discussione. Mi pare sia stata adombrata una questione di notevole portata, che, cioè, la Commissione bilancio è entrata nel merito del provvedimento assegnato a noi in sede primaria, quando invece, detta Commissione aveva il compito di occuparsi solo dei riflessi del provvedimento per quanto concerne la copertura.

Mi sorge, praticamente, il dubbio, se non sia il caso di approfondire la questione poiché si tratta di uno di quei casi nei quali viene a manifestarsi non dirò un conflitto di competenza in piena regola ma, certo, un contrasto tra due Commissioni.

PRESIDENTE. Mi sono preoccupato della questione ed ho interpellato in proposito gli uffici della Camera che hanno una indiscutibile esperienza in materia e curano la corretta applicazione del Regolamento.

In merito al parere della V Commissione mi è stato fatto notare che questo parere non si riferisce alle conseguenze finanziarie per l'erario, e che quindi non è vincolante.

E, questa ripeto una interpretazione degli uffici delle Commissioni parlamentari.

RAFFAELLI. Debbo citare il caso del conflitto di competenza sollevato dalla V Commissione bilancio sul disegno di legge proveniente dal Senato, e dovuto alla iniziativa popolare, concernente il credito alla cooperazione.

PRESIDENTE. La questione da lei prospettata, onorevole Raffaelli, è di altra natura. Nel caso citato, il provvedimento era stato assegnato alla nostra Commissione in sede primaria e la Commissione bilancio, alla quale il provvedimento stesso era stato deferito per il parere, chiese l'assegnazione in sede primaria. Si tratta di una questione completamente diversa, in quanto la V Commissione bilancio ha ravvisato in quel provvedimento conseguenze di una portata di natura economica così vasta da dover decidere, in sede primaria, sul provvedimento.

Nel caso del disegno di legge in esame, invece, la Commissione bilancio dà un parere ma non sulle conseguenze finanziarie del provvedimento — infatti a norma di Regolamento tutti i provvedimenti comportanti un onere per l'erario debbono essere inviati a quella Commissione perché esprima il suo parere sulle conseguenze finanziarie — bensì sul merito del provvedimento stesso.

Poiché il Regolamento ritiene vincolanti solo i pareri attinenti alle conseguenze finanziarie, nei quali cioè si dice che la spesa prevista è carente di copertura, la nostra

Commissione potrebbe procedere ulteriormente nella discussione poiché il parere espresso non incide finanziariamente per l'erario e non può, tale parere, essere ritenuto vincolante.

Rebus sic stantibus dato che la questione sollevata è di principio e, anche se occasionata da questo provvedimento, esula dal contenuto del provvedimento stesso, si potrebbe, da parte nostra, iniziare la discussione del disegno di legge. Mi consta, però, che l'onorevole Relatore non è in grado di fornire delle complete chiarificazioni sul disegno di legge per cui, prima di iniziare la discussione, vorrei che egli ci dicesse qualcosa così da potere, in seguito, stabilire se convenga procedere o meno all'esame del provvedimento.

COLITTO. Giorni fa, in sede di esame da parte della Commissione bilancio di un altro disegno di legge, la Commissione stessa si intrattene a lungo nel merito del provvedimento in questione ed io mi permisi far rilevare in quella occasione, che quella Commissione avrebbe dovuto esprimere il suo parere solo sulle conseguenze finanziarie del provvedimento su cui era chiamata ad esprimere il proprio parere. Mi si rispose che la Commissione Bilancio poteva bene occuparsi del merito del provvedimento senza che ciò avvenisse in deroga al Regolamento. Oggi sento dire, invece, che la Commissione bilancio — essendosi, in sede di parere, occupata del merito — non può aver emesso un parere vincolante per questa Commissione. Ora io, a parte questa contraddizione, rilevo che poiché la Commissione bilancio era chiamata ad esprimere il suo parere sulle « conseguenze finanziarie » del provvedimento di legge, considerato che un parere in tal senso non è stato emesso, occorre insistere presso la detta Commissione, perché dia il parere attenendosi al Regolamento.

ANGELINO PAOLO. Questa discussione è stata fatta altre volte e abbiamo concluso che i deputati, anche se non appartenenti alla Commissione di merito, possono sempre esprimere la propria opinione su di un provvedimento sul quale si era tenuti ad esprimere un semplice parere ed anche la nostra Commissione, a volte, ha emesso un parere la cui ampiezza poteva esulare dalla sua stretta competenza. Ora si tratta di decidere se il parere della Commissione bilancio è vincolante o non è vincolante per poter proseguire utilmente nella discussione.

BIMA, Relatore. Anche io ritengo che la Commissione bilancio sia andata — nell'espri-

mere il proprio parere — al di là dei suoi compiti istituzionali. Però l'onorevole Colitto ha fatto notare — e molti di noi hanno potuto constatare — come la Commissione bilancio intenda le sue competenze in senso piuttosto largo; e con questo non voglio intendere che la Commissione bilancio sconfini dalle sue competenze, ma alle volte ritiene che, per la sua stessa funzione, sia necessario esaminare le concatenazioni tra il merito del provvedimento e le conseguenze finanziarie relative, per cui essa rivendica dal punto di vista normativo e regolamentare la più ampia competenza.

Dal punto di vista strettamente regolamentare, noi, oggi, potremmo cominciare la discussione, ma ci sono anche delle ragioni di correttezza e delle buone norme di solidarietà che a me impongono di fare presente agli onorevoli componenti la nostra Commissione come sia necessario prendere ulteriori contatti con la Commissione bilancio. Eventualmente, se lo si riterrà opportuno, si potrà arrivare a una discussione congiunta, proprio perché così si potrebbero superare tutte le difficoltà. Iniziare la discussione, prescindendo dal parere della Commissione bilancio, credo che sarebbe un atto non opportuno.

PRESIDENTE. Mi pare che se noi, in materia di pareri della Commissione bilancio, consentiamo certe interpretazioni estensive del Regolamento tanto varrebbe che la nostra Commissione diventasse una Commissione di ratifica. Non c'è dubbio che l'esame delle conseguenze finanziarie di un provvedimento porti logicamente all'esame del merito per una obiettiva conoscenza delle cose; vorrei, però, dire che l'esame di merito è un semplice presupposto per appurare le conseguenze finanziarie, ma è unicamente sulle conseguenze finanziarie che la Commissione Bilancio deve esprimere il proprio parere. Infatti, se adottassimo questo criterio nei riguardi della competenza della nostra Commissione rispetto a quella di altra Commissione noi dovremmo rivendicare la nostra competenza primaria su numerosissimi provvedimenti. Cito, come uno dei tanti esempi, il disegno di legge relativo al credito della esportazione — materia che è stata sempre deferita all'esame della Commissione industria — per cui, trattandosi di un provvedimento concernente oneri che fanno capo al Ministero del tesoro, noi dovremmo dire che è un provvedimento di nostra competenza e non ci dovremmo limitare ad esprimere un semplice parere. Nell'esprimere, però, il parere non prescindiamo da una discussione anche sul merito del provvedimento, ma per quanto ri-

guarda l'oggetto con cui è espresso tale nostro parere, noi non interferiamo su quello che è l'ambito proprio e naturale delle delibere da parte della Commissione competente.

Altrimenti, se dovessimo concatenare un argomento con un altro, associando una materia con un'altra, si potrebbe creare una unica Commissione che esamina tutto, perché le concatenazioni e gli addentellati delle norme contenute in un disegno di legge sono tali che si può risalire e riconoscere a volte, una competenza che può appartenere praticamente se non a tutte a quasi tutte le Commissioni parlamentari.

Esterno questa mia preoccupazione perché non vorrei che la Commissione finanze e tesoro, per quanto riguarda la sua posizione nei confronti delle altre Commissioni venisse a trovarsi nella condizione di una semplice Commissione di ratifica.

Ma non voglio insistere su tale questione, dico soltanto che, allo stato delle cose, ci troviamo dinanzi ad un parere contrario, da parte della Commissione bilancio, che è negativo per i motivi che ho letto ma che tace sulle conseguenze finanziarie del provvedimento; il parere dovrebbe quindi essere da noi considerato favorevole nei riguardi delle conseguenze finanziarie del provvedimento per cui un certo gettito per l'Erario è da considerarsi acquisito mentre è contrario nel merito del provvedimento.

Qualora, però, la nostra Commissione affrontasse l'esame del provvedimento e da questo si addivenisse a modificare alcune parti del disegno di legge in modo che venisse turbata sostanzialmente la previsione del gettito per l'erario, sorgerebbe di nuovo il dovere di interpellare la Commissione bilancio su tali emendamenti perché da una previsione, ipotetica, di un gettito di 100 miliardi si potrebbe giungere ad un gettito di 180 miliardi come ad un gettito di 50, per cui occorrerebbe un nuovo parere da parte della predetta Commissione.

Ma per arrivare a quest'ultima ipotesi si dovrebbe arrivare ad una discussione di merito che portasse all'approvazione di emendamenti che modificassero la portata del provvedimento per quanto riguarda l'entrata da reperire.

Debbo poi comunicare che l'onorevole Relatore, intende presentare una serie di emendamenti che però non conosco ancora esattamente nella loro portata.

GRILLI GIOVANNI. Praticamente si tratterebbe di un nuovo testo del disegno di legge.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

PRESIDENTE. Ritengo che, quanto meno, dinanzi a una mole così grande di modifiche quali quelle presentate in questo momento nelle mie mani, sia necessario da parte mia precorrere l'obiezione che dai colleghi può essere mossa, quella di voler conoscere tali proposte emendative.

ALBERTINI. È esatto.

PRESIDENTE. Si prospetta quindi la necessità di far stampare gli emendamenti e di rinviare di conseguenza la discussione del provvedimento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il disegno di legge in esame è rimasto per lungo tempo giacente presso la Commissione finanze e tesoro in considerazione dei pareri contrari espressi dalle Commissioni bilancio, trasporti e industria. Il Governo, naturalmente, sollecita tutti i provvedimenti di legge di entrata presentati come base necessaria per poter approvare i provvedimenti di spesa. Premesso questo, desidero far presente che il Governo non ha mai fatto nei confronti del Parlamento una questione di tempo per l'approvazione di un progetto di legge e non ha mai insistito perché un provvedimento sia votato una settimana prima o una settimana dopo. Nel caso concreto, non vi sarebbero, dal punto di vista fiscale, inconvenienti se il provvedimento fosse approvato ai primi di settembre anziché ai primi di agosto, tanto più che si ritiene che questo disegno di legge debba, comunque, subire modifiche che porteranno alla necessità di un rinvio del disegno di legge al Senato per un nuovo esame. Considerato che l'altro ramo del Parlamento è in ferie fino al 12 settembre, sarà alquanto difficile che il disegno di legge posto ora al nostro esame possa essere sollecitamente approvato dalla V Commissione del Senato.

Il problema che sorge in merito a questo disegno di legge è, innanzitutto, un problema di applicazione del Regolamento.

Mi pare che il Regolamento della Camera, sia, in questo caso, molto esatto; esiga, cioè, con forma preclusiva, il parere favorevole della Commissione bilancio soltanto quando un provvedimento intenda introdurre degli oneri a carico dello Stato. Poiché, e su questo punto non vi è luogo a discussione, il provvedimento di cui trattasi non reca oneri a carico dello Stato, il parere della Commissione bilancio non è vincolante. La Commissione bilancio ha dato un parere in relazione ad un testo del quale ora si propone una modificazione, per cui ritengo che la Commissione bilancio dovrebbe esprimersi sugli emendamenti prospettati tanto più che alcuni suoi

componenti, sia pure nelle vie brevi, hanno sottolineato la necessità di esaminare attentamente un problema fondamentale, quello cioè della applicazione delle norme relative al rilascio obbligatorio del documento di trasporto anche per gli autotrasporti compiuti con mezzi del venditore per merci destinate a terzi o compiuti con mezzi del compratore per merci da quest'ultimo acquistate.

Questo punto, cui la Commissione bilancio sarebbe particolarmente interessata rappresenta una modifica sostanziale del provvedimento ed è giusto che l'emendamento relativo venga formulato e che la Commissione bilancio, che se ne è fatta quasi promotrice, dichiari la sua opinione in merito.

PRESIDENTE. Non mi è stato presentato alcun emendamento in tal senso.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono dell'opinione che un emendamento in tal senso, verrà presentato sicuramente.

Tutto il discorso da me fatto sarebbe — io credo — bene accetto, se, però, non vi fosse una ragione di particolare urgenza e cioè che alcune Commissioni di merito, sia alla Camera che al Senato, hanno votato alcuni provvedimenti, per la cui copertura, si fa riferimento al presente disegno di legge; ed è per questo che quei provvedimenti, finché non è regolarizzata la necessaria copertura, non possono entrare in vigore. Ritengo, quindi, che si possa procedere al rinvio dell'esame del disegno di legge ma con l'invito che l'argomento venga posto in discussione nella prossima seduta.

GRILLI GIOVANNI. Debbo osservare che la nostra Commissione non è a conoscenza del nuovo testo presentato questa mattina e che si dovrà concedere ai commissari il tempo necessario per esaminarlo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Propongo, pertanto, di rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

GRILLI GIOVANNI. Non posso essere d'accordo su di un'imposizione a discutere un provvedimento senza avere il tempo per ponderare bene le questioni che vengono solo ora portate a conoscenza della Commissione!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La situazione creatasi non dipende né dal Governo né da questa Commissione. La questione concerne la necessità di reperire la copertura finanziaria per alcuni provvedimenti.

GRILLI GIOVANNI. Nel corso della prossima seduta potremmo essere chiamati in Aula da importanti votazioni sul disegno di legge sulla nazionalizzazione dell'energia elet-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

trica e quindi potremmo anche non fare in tempo ad approvare il disegno di legge.

ANGELINO PAOLO. Debbo far rilevare che il Senato, tra l'altro, è ormai in ferie, e se dovessimo modificare il provvedimento, occorrerebbe far convocare la Commissione finanze e tesoro del Senato. Non so se questo sia possibile dal punto di vista regolamentare.

PRESIDENTE. Comunque, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 (3918) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Barbi e Merenda: Esonero delle province e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni (3924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 » e della proposta di legge dei deputati Barbi e Merenda: « Esonero delle province e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni ». Abbiamo già svolta la discussione generale e adesso dobbiamo passare all'esame degli articoli.

RAFFAELLI. Su questo provvedimento mi risulta che — la Commissione interni — data l'importanza che il provvedimento stesso riveste per la finanza dei comuni e delle province e quindi per la vita stessa di tali enti locali — ha chiesto una proroga per poter esprimere un parere motivato ed esauriente, parere che la Commissione interni non ha avuto modo di esprimere data la mole di lavoro che anche quella Commissione è stata chiamata, in questi ultimi tempi, ad affrontare. Se non sono male informato, nella seduta che la Commissione interni ha tenuto questa mattina, è stata ravvisata la necessità di proporre che questo provvedimento sia di-

scusso a Commissioni riunite. Onorevole Presidente, credo che la richiesta della Commissione interni abbia un notevole fondamento e quindi possa essere accolta perché consentirebbe l'esame più completo del disegno di legge. Già in sede di discussione generale feci presente ai colleghi, al Presidente e al Ministro l'importanza che ha il provvedimento dato che a questo sono collegate certe iniziative e certe proposte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia per cui si rivela, subito, l'opportunità di proseguire l'esame del disegno di legge nei primi giorni di settembre invece di procedere ora in considerazione del particolare periodo che attraversiamo, basti considerare che stiamo tenendo una seduta al giorno e stiamo deliberando su altri importanti provvedimenti. Questa mia proposta non comporta nessuna perdita di tempo perché se anche approvassimo, oggi, il provvedimento, questo non procedrebbe, dato che il Senato ha sospeso i suoi lavori per le ferie estive. Se iniziamo la discussione del disegno di legge nei primi giorni del mese di settembre potremmo concluderla probabilmente prima che l'altro ramo del Parlamento riprenda i suoi lavori.

Nel merito non ho nulla da aggiungere a quello che ho detto, voglio soltanto rendermi interprete di questa necessità e controbattere la infondata affermazione del Ministro Trabucchi secondo la quale se non approviamo il provvedimento, questo non può essere approvato dal Senato e quindi non può divenire legge.

Il disegno di legge in questione è complesso e merita il nostro attento studio per cui, pur tornando a riproporre di considerare ormai esaurita la discussione generale, ritengo che occorra rinviare alla prima seduta alla ripresa dei nostri lavori, l'esame del provvedimento accogliendo, nel frattempo, la richiesta della Commissione interni, che secondo me è veramente fondata, di procedere, cioè, all'esame del disegno di legge stesso a Commissioni riunite finanze e tesoro ed interni. In caso contrario, signor Ministro, non le nascondo che il Gruppo comunista si potrebbe avvalere della facoltà regolamentare di rimessione all'Assemblea del disegno di legge. A questo si può ovviare se viene concesso il tempo necessario per approfondire l'esame del provvedimento e se vien dato il tempo di fare pronunciare sulla questione — come credo che sia interesse e dovere del Parlamento — l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

d'Italia. In linea subordinata, signor Ministro, se ella desidera sostenere l'urgenza per la parte che riguarda la proroga sul regime dei mutui, contratti dai comuni si può stralciare la parte relativa alla disciplina sull'assunzione dei mutui e lasciare impregiudicata la possibilità di discutere l'altra parte del disegno di legge che attiene a tutta la materia del riparto dell'I.G.E.

Faccio presente che, essendo, poi, riunita l'Assemblea — ma non ne faccio questione formale — la nostra Commissione non potrebbe riunirsi, in considerazione del fatto che quando vi è seduta in Aula il Presidente della Camera ha fatto notare l'opportunità di sospendere i lavori delle Commissioni.

Ho esposto delle considerazioni ma, comunque, signor Presidente, ci affidiamo a lei, perché, con il suo potere discrezionale, voglia intervenire.

PRESIDENTE. Noi abbiamo sempre cercato di rispettare una norma che, è vero, non è scritta ma è una norma consuetudinaria, senza dubbio lodevole e seria, quello cioè di non tenere Commissione in sede legislativa quando vi è, contemporaneamente, seduta in Aula, così da dar modo agli onorevoli colleghi, di presenziare a tale seduta se lo ritengono opportuno. Si comprende, però, come tale consuetudine possa avere qualche eccezione come, del resto, avviene in questo momento, come è avvenuto nei giorni scorsi e come potrà accadere sempre quando ci si trovi dinanzi a situazioni eccezionali quali quelle che si stanno verificando. Poiché l'Aula siede dalla mattina alla sera, se si volesse, da parte nostra, essere proprio ligi alla predetta norma consuetudinaria, non si potrebbe mai tenere seduta di Commissione o si dovrebbe tenerla, dato che il Presidente riceve oltre che le sollecitazioni degli onorevoli membri, anche quelle del Governo e di categorie interessate, nei giorni di lunedì e di sabato ovvero di notte.

RAFFAELLI. Ella sa che, per quanto riguarda la riunione nei giorni di sabato e lunedì, non vi è da parte nostra alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Si è sempre da noi cercato e trovato il modo, abbastanza soddisfacente per tutti, per risolvere tale problema e ritengo si debba andare avanti così come si è fatto finora.

Non ho nulla in contrario a sospendere la seduta, desidero soltanto richiamare alla nostra attenzione la responsabilità che abbiamo in qualità di legislatori, anche in sede di Commissione, di portare avanti i compiti a noi affidati.

Ciò detto veniamo all'argomento in discussione.

Questa mattina con il Presidente della II Commissione interni, che mi aveva già preannunciato il desiderio della sua Commissione di presentare qualche emendamento, necessario, dal punto di vista di quella Commissione, per migliorare il disegno di legge in esame, ho avuto un colloquio, nel corso del quale ho fatto presente, nella mia qualità di Relatore, che potevano essermi inviati gli emendamenti che erano auspicati dalla Commissione interni, emendamenti che io stesso mi sarei riservato di presentare, senonché, in questo momento, mi è pervenuta una lettera da parte del Presidente della Commissione interni contenente la richiesta preannunciata dall'onorevole Raffaelli che era, ovviamente, bene informato.

RAFFAELLI. Sono stato personalmente avvicinato da un componente la Commissione interni che si è fatto parte diligente per annunciarmi la deliberazione presa, in merito, dalla Commissione interni.

PRESIDENTE. Do lettura di tale lettera:

Roma, 3 agosto 1962.

« Onorevole Presidenza della Camera dei deputati - Sede.

e per conoscenza, onorevole Presidenza della VI Commissione Finanze e tesoro.

« Nella odierna seduta, in sede di esame del disegno di legge: « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 » (3918), per il parere alla VI Commissione (Finanze e tesoro) con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i Gruppi politici, mi è dato mandato di chiedere a codesta onorevole Presidenza che il disegno di legge n. 3918 sia assegnato alle Commissioni riunite II (Affari interni) e VI (Finanze e tesoro).

La II Commissione motiva questa sua richiesta in quanto alla sua competenza primaria è affidata, istituzionalmente, la materia concernente gli enti locali. Ritiene doveroso, quando sono presentati alla Camera dei provvedimenti inerenti ai bilanci comunali e provinciali, di poter partecipare collegialmente alla discussione, per la migliore tutela e garanzia degli interessi degli enti stessi ».

Firmato Stefano Riccio ».

È chiaro che una richiesta del genere, indirizzata alla Presidenza della Camera ed alla nostra Commissione per conoscenza,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

tronca ogni discussione perché da parte nostra si deve attendere la risposta della Presidenza della Camera che dirima il conflitto di competenza testé apertosi.

Ciò posto in evidenza, debbo soltanto far notare che la preoccupazione di esaminare il presente provvedimento e, se fosse possibile, di portarlo avanti con la maggiore urgenza possibile, risponde proprio agli stessi scopi che l'onorevole Raffaelli persegue con la tesi opposta, cioè nasce dalla considerazione dello stato di disagio in cui si trovano i comuni.

RAFFAELLI. La mia proposta è venuta perché materialmente non si risponde alle esigenze prospettate.

PRESIDENTE. Siamo perfettamente d'accordo. Debbo però far notare che l'onorevole Ministro delle finanze mi ha prospettato le ragioni per le quali desidera che il provvedimento venga approvato prima della chiusura, per le ferie, dall'altro ramo del Parlamento. Mi ha fatto notare quale è la mole di lavoro cui è chiamata la Commissione finanze e tesoro del Senato per cui, se non trasmettiamo tale provvedimento prima dell'inizio della ripresa dei lavori, sarà difficile che la legge possa operare entro l'anno.

Debbo precisare che non è tanto in accoglimento della preoccupazione, come sopra espressa dal Ministro delle finanze, che ho ritenuto doveroso di chiedere di accelerare i tempi della discussione anche presso la nostra Commissione, quanto in considerazione del fatto che, nell'inserire il provvedimento nell'ordine del giorno, fu tenuta presente la necessità di guadagnare tempo sia presso la nostra Commissione che presso la Commissione finanze e tesoro del Senato.

RAFFAELLI. Do ben volentieri atto all'onorevole Presidente della diligenza, in lui abituale, con la quale introduce nell'ordine del giorno della nostra Commissione molta materia affinché gli onorevoli colleghi possano portare a buon fine molti provvedimenti. Ella, signor Presidente, dirige la Commissione della Camera che, per quantità e per importanza di materia ha, senza dubbio più mole di lavoro di ogni altra Commissione. Questa è cosa fuori discussione. Quanto dico è per far notare che l'esigenza manifestata dall'onorevole Ministro di inviare il presente disegno di legge all'esame della V Commissione del Senato, in tempo per essere discusso tra i primi alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive, non contrasta con il fatto che esso venga posto in discussione. pres-

so la nostra Commissione il 2 o il 4 o il 6 settembre, dato che ormai è certo che il Senato inizierà nuovamente i suoi lavori dopo quella data. Debbo concludere, quindi, che non lei, ma l'onorevole Ministro abbia altri motivi di urgenza tra cui quello di imporre l'esame di un simile provvedimento, sotto l'urgenza e la fretta, allo scopo di impedire che si abbiano dei pronunziamenti non solo nostri ma anche di un'altra parte della pubblica amministrazione costituita dai comuni e dalle province i quali non hanno nascosto che la loro linea di condotta e le loro rivendicazioni sono diverse da quelle previste dal Governo. Noi riteniamo, invece, che sia bene che questi pronunziamenti possano avvenire così che si possa essere illuminati al fine di legiferare nelle migliori condizioni possibili.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non ho alcuna difficoltà ad accedere alla richiesta di rinvio, anche perché, in questo caso, siamo obbligati a rinviare perché c'è stata una richiesta della II Commissione interni rivolta a poter discutere il problema a Commissioni riunite. Da questo punto di vista, ovviamente, non posso opporre nessuna difficoltà. Vorrei rivolgermi ora alla lealtà dell'onorevole Raffaelli, che certamente, in questa circostanza, agisce pensando a cose diverse, per chiedergli se ritiene che si possa in questa o in altra seduta impostare la questione sulla base di un diverso sistema di ripianamento dei bilanci comunali. In tal caso io preferisco — e lo dico subito — chiedere la rimessione in Aula del disegno di legge, perché è perfettamente inutile rinviare la discussione di un provvedimento che tutti abbiamo approfondito per mettersi semplicemente nella posizione di rimandarlo in Aula tra un mese. È meglio rinviare in Aula, immediatamente, la discussione del disegno di legge almeno ognuno di noi assumerà le proprie responsabilità.

Se l'onorevole Raffaelli pensa che oggetto di discussione saranno piccoli emendamenti o altre cose del genere, possiamo essere d'accordo; non possiamo, però, subordinare l'attività legislativa ad espressioni di voti o di pareri di associazioni di parte, sia pure dell'Associazione dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia.

Sappiamo benissimo che l'Associazione dei comuni italiani e l'Unione delle province italiane intendono, sostanzialmente, ottenere che il ripianamento dei bilanci anziché avvenire attraverso il sistema che abbiamo studiato, avvenga attraverso la concessione di altri tri-

buti dello Stato. Se è così, è bene che l'onorevole Raffaelli ce lo dica, con quella lealtà che è sempre stata la regola comune nel nostro lavoro, per cui in base alla sua risposta noi chiederemo la rimessione in Aula, perché la sostanza della nostra azione in questo caso non è a favore dello Stato ma a favore dei comuni e, dal momento che stiamo lavorando perché i comuni possano avere l'integrazione secondo un piano di assoluta giustizia, su questo punto non decameremo.

Se si tratta di apportare alcune piccole modifiche, sono perfettamente d'accordo e possiamo rinviare e discuteremo alla ripresa dei lavori, ma, se l'onorevole Raffaelli, a settembre, vorrà proporre che si diano altre entrate dello Stato ai comuni per il ripianamento dei loro bilanci, è bene dirlo subito perché saremo noi che chiederemo di andare a discutere il provvedimento in Aula.

RAFFAELLI. Non mi vorrei mai trovare in condizione di dover chiedere il rinvio in Aula. La nostra prima richiesta è stata di esaurire la discussione generale e di avere i dati da lei forniti per poter esaminare senza pregiudizio tutta la questione ai primi di settembre.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è preoccupato delle condizioni dei comuni. Se siamo d'accordo nel mandare avanti il disegno di legge secondo lo schema impostato, possiamo rinviarne l'esame a settembre. In caso contrario sarò io stesso a chiedere la rimessione in Aula.

Per quanto riguarda la richiesta di una seduta a Commissioni riunite, sono personalmente contrario. La distinzione tra la competenza della II e della VI Commissione, corrisponde alla competenza di due Ministeri e trattandosi, nel caso in esame, di questione strettamente inerente al finanziamento degli enti locali, questa è di competenza del Ministero delle finanze. Non possiamo ammettere una competenza mista in argomento. Quindi, su questo punto, per una questione di principio, bisogna che esprima chiaramente il mio avviso contrario.

RAFFAELLI. È una cosa che più che riguardare lei o il Governo riguarda la competenza della Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non posso consentire un'ulteriore discussione: il provvedimento non può essere discusso prima di conoscere la decisione che prenderà la Presidenza della Camera. Pertanto, a seguito del conflitto di competenza, sollevato dalla

Commissione interni, sospendo la discussione in attesa della deliberazione che vorrà prendere, in merito, il Presidente della Camera.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Marzi Fernando: Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (3060-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee », d'iniziativa del deputato De Marzi Fernando, già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 25 gennaio 1962 e modificata dalla V Commissione del Senato nella seduta del 19 luglio 1962.

Il Relatore, onorevole Curti Aurelio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CURTI AURELIO, *Relatore*. La proposta del collega De Marzi, già approvata dalla nostra Commissione in sede legislativa tendeva a far sì che quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorché aumentato dei diritti di confine, risultava inferiore a quello medio corrente per la stessa merce sul territorio nazionale, l'importatore era tenuto ad integrare la garanzia a favore dello Stato con un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello risultante all'importazione. Al Senato sono state introdotte delle modifiche in maniera che i crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovrimeposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie, siano garantiti da privilegio sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire delle facilitazioni.

Evidentemente la V Commissione (Finanze e tesoro) del Senato, ha ritenuto opportuno introdurre nella proposta di legge, una serie di ulteriori garanzie le quali non alterano la sostanza del provvedimento, bensì lo rendono più perfetto.

Sono questi i motivi per i quali ritengo di proporre all'approvazione degli onorevoli membri della Commissione, il nuovo testo dell'articolo unico a noi trasmesso dal Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla V Commissione permanente del Senato.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

« L'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è così modificato:

« Per la temporanea importazione od esportazione di merci soggette a diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti e per gli interessi di mora di cui all'articolo 17 delle presenti disposizioni.

Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorché aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio corrente per la stessa merce sul territorio della Repubblica, l'importatore è tenuto ad integrare la garanzia dei diritti di confine con un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentato del 20 per cento per tenere conto di possibili successive oscillazioni del prezzo interno ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« L'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed integrato con la legge 1° luglio 1961, n. 568, è sostituito dal seguente:

« Per la temporanea importazione ed esportazione di merci soggette a diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti e per gli interessi di mora di cui all'articolo 17 delle presenti disposizioni.

La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente è limitata, per quanto riguarda le sovrainposte di confine, al 10 per cento dell'ammontare delle sovrainposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovrainposte ed effettuate da ditte che lavorano in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovrainposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire delle facilitazioni di cui al precedente comma, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di pertinenza delle stesse ditte.

Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorché aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio corrente per la stessa merce nel territorio della Repubblica, l'importatore, oltre a prestare la garanzia dei diritti di confine, deve effettuare un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20 per cento, per tenere conto di possibili successive oscillazioni del prezzo interno.

Qualora le merci temporaneamente importate non vengano riesportate nel termine stabilito, il deposito cauzionale integrativo sarà incamerato dall'Erario a titolo definitivo.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, saranno determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo ».

Pongo in votazione il testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa del senatore Molinari: Norme in materia di tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di affissioni e pubblicità affine (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4038) del deputato Spadazzi: Modifiche alla tassa per l'occupazione di aree pubbliche (3810); e dei deputati Raffaelli ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 208, sulla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (3818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Molinari: « Norme in materia di tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di affissioni e pubblicità affine »; d'iniziativa del deputato Spadazzi: « Modifiche alla tassa per l'occupazione di aree pubbliche »; d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Armaroli, Mazzoni, Pigni, Nannuzzi, Spallone, Trebbi, Angelino Paolo, Curti Ivano, Cianca, Albertini, Caprara, Nicoletto, Raucci: « Modifiche e integrazioni alla legge

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

18 aprile 1962, n. 208, sulla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ».

Dei detti provvedimenti sono io stesso Relatore, ma per poter approfondire lo studio della materia, prego gli onorevoli colleghi di volerne rinviare la discussione alla prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo ed altri: Contributo straordinario dello Stato per l'erezione in Verona di un monumento a ricordo dei caduti della Divisione « Acqui » (2998).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo, Canestrari, Ferrari Aggradi, Viale, Borin, Belotti, Badini Confalonieri, Limoni, Perdonà, Prearo, Casati, Dal Falco, Amadei Giuseppe, Alessandrini, Macrelli, Fusaro, Colleselli, Corona Giacomo, Buffone, Conci Elisabetta, Pavan, Scarscia, Chiantante, Armato, Piccoli, Armani, Toros, Frunzio, Veronesi, Fornale, Guerrieri Emanuele, Cengarle, Amadeo Aldo, Martina Michele, Bianchi Gerardo: « Contributo straordinario dello Stato per l'erezione in Verona di un monumento a ricordo dei caduti della Divisione " Acqui " ».

L'onorevole Patrini, Relatore, chiede il rinvio della discussione del provvedimento ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3958):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

DE MARZI FERNANDO: « Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3060-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Bensi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Longoni, Martinelli, Mello Grand, Napolitano Francesco, Patrini, Pezzino, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Savoldi, Schiratti, Terragni, Trebbi, Turchetti, Valsecchi e Zugno.

Sono in congedo:

Anzilotti e Miccolis Maria.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI